Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 21 ottobre** — **Numero 245**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato** in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 21 luglio 1910, n. 579 e 13 luglio 1910, n. 466, portanti provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il regolamento approvato col Nostro decreto del 28 novembre 1909, n. 761.

Art. 2.

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione delle leggi 21 luglio 1910, n. 579 e 13 luglio 1910, numero 466, in favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, composto di quarantasei articoli, e visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Domande di mutuo e loro istruttoria - Stipulazione dei contratti di mutuo

Art. 1.

Il Consorzio fra Istituti di credito costituito con lo statuto approvato dal R. decreto 30 gennaio 1910, n. 69 appena entrato in funzione, ovvero ogni altro Istituto mutuante, trasmette ai sindaci dei Comuni danneggiati, compresi nell'elenco di cui ai R. decreti del 3 agosto 1909 n. 395 e del 3 marzo 1910, n. 111 un congruo numero

di istruzioni a stampa per i mutui da concedersi in conformità delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12; 13 luglio 1910, n. 466; del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722 approvato con la legge del 21 luglio 1910, n. 579; come pure un congruo numero di moduli di domande, con invito di distribuirli agli interessati.

L'Istituto mutuante od il Consorzio, fa in pari tempo pubblicare, pure a mezzo dei sindaci, un manifesto per invitare gli interessati a prendere conoscenza delle istruzioni suddette ed a presentare le loro domande nel termine improrogabile di quattro anni prescritto dall'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 466 per fruire della concessione di mutui per le riparazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni di fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, quando anche fossero stati colpiti dai terremoti del 1905 e del 1907.

Eguale distribuzione delle istruzioni e dei moduli di domande è fatta dal Consorzio alle proprie agenzie di Messina e Reggio Calabria, e a quelle altre che fossero in seguito istituite, affinchè possano provvedere ad ogni richiesta.

Tale distribuzione è fatta gratuitamente.

Art. 2.

Nel manifesto di cui all'articolo precedente sarà dichiarato che le domande debbono essere presentate nei modi e con i documenti prescritti.

Deve altresì farsi menzione dell'obbligo che incombe ai richiedenti il mutuo, a termini dell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, di far inserire le domande di mutuo nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia e di far affiggere le domande stesse per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste l'edificio danneggiato o distrutto, ovvero l'area diversa dove debba sorgere la nuova costruzione, dovendo la pubblicazione e l'affissione tener luogo di notifica ai creditori ipotecari inscritti sull'edificio suddetto, o sull'area ove dovesse sorgere la nuova costruzione.

Art. 3.

Agli scopi dell'articolo precedente una copia della domanda di mutuo è depositata nella segreteria del Comune e nello stesso giorno, o nel giorno successivo, ne è data notizia al pubblico per cura del sindaco, mediante affissione della domanda stessa per 15 giorni nell'albo del Comune.

L'adempimento di questa formalità verrà accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco e di questo verbale sarà consegnata copia al richiedente il mutuo.

Un'altra copia della domanda sarà a cura del sindaco trasmessa al prefetto della provincia, che ne ordinerà la inserzione nel Foglio degli annunzi legali.

Trascorso il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo comunale e dalla inserzione nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'Agenzia del Consorzio ovvero agli altri Istituti mutuanti atto legale di opposizione alla concessione del mutuo, i creditori iscritti decadono dai loro diritti di opposizione e la domanda di mutuo potrà avere il suo corso.

Art. 4.

Con le istruzioni a stampa, di cui all'art. 1, saranno indicati i documenti che i richiedenti il mutuo debbono produrre, come pure le condizioni alle quali è subordinata la concessione del mutuo, e gli obblighi del mutuatario.

Art. 5.

Le domande sono presentate all'Istituto mutuante od alle Agenzie del Consorzio.

Art. 6.

Per ottenere la gratuità degli atti, di cui all'art. 18 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, gli interessati debbono produrre un certificato in carta semplice del sindaco, attestante che l'atto richiesto occorre per la ammissione al mutuo. Per i certificati o estratti delle trascrizioni gli interessati dovranno produrre al conservatore delle ipoteche una terza copia della domanda di mutuo vistata dal Consorzio, o da ogni altro Istituto mutuante.

Per gli atti di ogni specie richiesti direttamente dall'Istituto mutuante o dal Consorzio, basterà una semplice domanda firmata dal direttore generale, o, per quanto riguarda il Consorzio, dagli agenti di esso.

Gli uffici e gli ufficiali pubblici dichiarano negli atti che rilasciano, lo scopo esclusivo a cui questi sono destinati, facendo riferimento al citato art. 18 della legge sopra citata.

Art. 7.

Il modello di domanda del mutuo da parte di privati, delle Unioni di priopriețari e delle Società anonime e cooperative di lavori pubblici, deve contenere:

a) cognome, nome, paternità, domicilio, residenza, professione, arte o mestiere, stato di famiglia del richiedente il mutuo;

b) indicazione se il richiedente il mutuo sia proprietario, condomino insieme ad altri proprietari, con o senza divisione di quote, enfiteuta, usufruttuario, usuario, o creditore ipotecario.

Nel caso in cui il richiedente sia proprietario, deve espressamente dichiarare nel modello di domanda, agli effetti dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 466, se sia acquirente dell'area occupata dal fabbricato distrutto o dell'edificio danneggiato con titolo anteriore al 28 dicembre 1908, ovvero posteriore alla pubblicazione della legge suddetta;

c) comune, contrada, via, in cui si trova, o dove sorgeva il fabbricato, confini del medesimo, e dati catastali relativi;

d) dichiarazione che l'edificio fu distrutto, o danneggiato dal terremoto del 28 dicembre 1908, quando anche fosse stato colpito dai terremoti del 1905 e del 1907;

e) ammontare del mutuo.

Le domande da presentarsi al Consorzio devono altresì contenere la dichiarazione se il richiedente possa disporre almeno di un quarto della somma totale occorrente per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, ovvero se chieda che detto quarto sia rappresentato da uno degli equipollenti indicati all'art. 10 della citata legge 13 luglio 1910.

Art. 8.

Per i mutui da concedersi agli Istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione ed alle Camere di commercio sarà adottato un modulo speciale di domanda, il quale dovrà, fra l'altro, contenere:

a) indicazione della data, ed ove occorra, del rogito dello statuto, o delle tavole di fondazione, ovvero del R. decreto di costituzione;

b) dichiarazione sulla natura dell'ente richiedente il mutuo;

c) data della deliberazione per effetto della quale l'ente è autorizzato a contrarre il mutuo;

d) ammontare del mutuo che si domanda;

e) Comune, contrada, via, in cui si trova, o dove sorgeva il fabbricato, confini del medesimo e dati catastali relativi.

Art. 9.

Quando si tratti di nuova costruzione di un fabbricato sopra area diversa da quella dove sorgeva il fabbricato danneggiato o distrutto, purchè posta nell'ambito del territorio dello stesso Comune, la domanda di mutuo dovrà contenere, oltre quanto è disposto dall'art. 7 per i privati e dall'art. 8 per gli enti, l'indicazione del Comune, contrada, via, confini e dati catastali relativi all'area, come pure dell'attuale suo possessore.

Art. 10.

Per i mutui destinati alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di case coloniche, la determinazione della congrua parte del fondo rustico, a cui deve essere, a termini dell'art. 15 del

5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, estesa l'ipoteca a garanzia del mutuo, è fatta a favore esclusivo dell'Istituto mutuante o del Consorzio.

La domanda di mutuo, oltre ai requisiti indicati nell'art. 7 deve contenere:

a) la descrizione del fondo rustico con i relativi dati catastali e gli altri elementi che valgano a identificarlo;

b) la proposta circa la parte del fondo rustico a cui deve estendersi la ipoteca dell'Istituto mutuante o del Consorzio.

Art. 11.

Quando si tratti di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già eseguite, la domanda di mutuo deve contenere tutte le indicazioni e dichiarazioni di cui agli articoli che precedono, fatta eccezione per quelle proprie ai casi speciali contemplati negli articoli stessi.

Art. 12.

La domanda dovrà essere corredata:

a) dei documenti giustificativi del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato, o dell'area sulla quale deve sorgere il nuovo edificio.

In difetto di essi, dovrà, a corredo della domanda, essere presentato il decreto di attribuzione di possesso, a termini dell'art. 15 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579;

b) dei certificati delle trascr ni ipotecarie, quando il possesso legittimo non sia giustificato dal decreto di attribuzione di possesso;

c) del certificato dell'agente locale delle imposte, attestante l'ammontare dell'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908 per gli edifici danneggiati o distrutti nelle città di Messina e Reggio Calabria;

d) per gli edifici non ancora soggetti ad imposte nelle dette due città e per quelli situati in tutti gli altri Comuni, di una descrizione sommaria dell'importanza e capacità di essi prima del disastro del 1908 con indicazione dell'uso al quale gli edifici stessi erano destinati, come pure di una descrizione sommaria della entità dei danni;

e) di un certificato del prefetto della Provincia attestante che l'edificio fu distrutto o danneggiato dal terremoto del 28 dicembre 1908, anche se l'edificio stesso sia stato precedentemente colpito dai terremoti del 1905 e del 1907;

f) del progetto dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione da eseguirsi, accompagnato dai piani e disegni, e con indicazione della spesa relativa.

Il progetto suddetto sarà sottoposto dal Consorzio o dall'Istituto mutuante al riscontro dell'Ufficio del genio civile anche per accertare che i lavori, per i quali è richiesto il mutuo, non eccedano il limite stabilito dall'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e che siano, per essi, osservate le norme tecniche ed igieniche prescritte dal R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

Nel caso che il mutuo si chieda per lavori già eseguiti, la domanda dovrà essere corredata, in luogo del progetto di cui alla lettera f), di una perizia sommaria, con la indicazione della spesa sostenuta per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni eseguite.

Detta perizia dovrà essere vidimata dall'Ufficio del genio civile, osservate le prescrizioni del sopra citato articolo 1° della legge 13 luglio 1910, n. 466 e quelle relative alle norme tecniche ed igieniche su indicate.

Il Consorzio o l'Istituto mutuante farà eseguire dal proprio personale tecnico gli accertamenti che reputasse opportuni;

g) della prova, ove del caso, del deposito del decreto di attribuzione di possesso e delle relative affissioni e pubblicazioni per gli effetti della citata legge 21 luglio 1910, n. 579;

h) della prova della pubblicazione e dell'affissione della domanda di mutuo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 13.

I mutui non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per le città di Messina e Reggio Calabria sarà desunto dal Consorzio o dall'Istituto mutuante dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell'1.50 per cento.

Art. 14.

Per gli edifici non ancora soggetti alle imposte nelle città di Messina e di Reggio Calabria, il valore che essi avevano prima del terremoto del 28 dicembre 1908, sarà desunto:

a) da liquidazione di data certa dei lavori eseguiti per la costruzione dell'edificio;

b) da contratti di compra-vendita del medesimo:

c) da contratti d'affitto regolarmente documentati;

In questo caso il valore è determinato capitalizzando al 100 per 5 i due terzi dell'ammontare degli affitti;

d) da denunzie dei redditi lordi eseguite dai proprietari ai fini dell'imposta, nel qual caso il valore sarà determinato capitalizzando al 100 per 1.50 i tre quarti di tali redditi.

In difetto di dimostrazione del valore con uno o più degli elementi contemplati dalle lettere precedenti:

e) da perizia giurata, la quale stabilisca il valore dell'immobile distrutto, o danneggiato.

Pe gli edifici in tutti gli altri Comuni il valore sarà determinato come alle precedenti lettere a), b), c), e); però le liquidazioni di lavori ed i contratti devono avere data non anteriore all' ultimo decennio, ed i contratti di affitto devono riferirsi all'ultimo quinquennio.

Il valore degli edifici sarà determinato con le norme di cui sopra dall'Ufficio tecnico del Consorzio o dell'Istituto mutuante, e se tale valore sarà accettato dal mutuatario diventerà definitivo.

In caso di controversia sarà seguita la procedura stabilita dall'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il valore dell'edificio, determinato in conformità di questo articolo e del precedente sarà in tutti i casi aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la ricostruzione o la riparazione dell'edificio.

Art. 15.

Nei casi contemplati dall'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, qualora manchi l'accordo fra i condomini circa la determinazione della quota di area spettante a ciascuno di essi, giudica la magistratura speciale di cui agli articoli dal 25 al 30 della stessa legge.

Tale norma vale anche per regolare i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

Art. 16.

Non saranno accordati mutui per i fabbricati da ricostruire, riparare o costruire di nuovo se non a coloro che si obbligheranno di osservare nei relativi lavori le norme prescritte dal R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, e per i fabbricati già ricostruiti o costruiti di nuovo alla data della pubblicazione del presente regolamento, se essi non siano conformi alle norme stesse.

Non saranno parimente accordati dal Consorzio mutui ai privati o alle Unioni di proprietari, ovvero alle Società anonime o cooperative di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge 13 luglio 1910, n. 466 se non previa dimostrazione che possono disporre almeno di un quarto della somma necessaria a fronteggiare la spesa totale prevista per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni; ov-

vero che vi possono supplire con le garanzie equipollenti ritenute valide dal Consorzio, indicate all'art. 10 della legge sopracitata.

Il concorso del mutuatario per il quarto della spesa potrà farsi o iniziando i lavori ed eseguendoli per un importo uguale alla detta somma, o versando l'importo stesso al Consorzio per aggiungersi alla somma del mutuo e con questa erogarsi nella spesa totale, o presentando garanzie reali da ritenersi valevoli a giudizio esclusivo del Consorzio, per assicurare il versamento del quarto durante il periodo di tempo stabilito per le [riparazioni, le ricostruzioni e nuove costruzioni.

Art. 17.

Al più tardi, tre mesi prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, se il possessore dello stabile distrutto o danneggiato non abbia prodotto la domanda di mutuo, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario che voglia esercitare il diritto consentitogli dall'art. 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e dall'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445 deve notificare, per mezzo di un ufficiale giudiziario, il suo intendimento al possessore, con diffida di significargli se persista nella sua astensione. La notificazione deve essere fatta anche all'Istituto mutuante o all'agenzia del Consorzio nel capoluogo della Provincia dov'è lo stabile danneggiato, o dove sorgeva quello distrutto.

Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande senza opposizione da parte del possessore e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, questa é fatta dall'istante osservando le disposizioni degli articoli precedenti, e producendo i documenti prescritti entro il mese successivo al termine predetto.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari od usuari, possono esercitare in comune il diritto di cui ai menzionati articoli 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, delegando la rappresentanza ad uno fra essi.

Art. 18.

Sulle opposizioni che i creditori ipotecari facessero ai sensi del primo capoverso dell'art. 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255, come pure su tutte le questioni che potranno sorgere in ordine a diritti sugl'immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, giudicherà la magistratura speciale di cui agli articoli dal 25 al 30 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e l'amministrazione dell'Istituto mutuante, o del Consorzio, sospenderà ogni deliberazione sulle domande di mutuo fino all'esito della decisione definitiva.

Art. 19.

Quando il Consorzio o l'Istituto mutuante, abbia deliberato di conchiudere il mutuo, e la deliberazione sia divenuta esecutiva ai termini dell'art. 45, dovrà procedersi secondo le norme che saranno fissate dall'Istituto medesimo, o dal Consorzio, alla stipulazione del relativo contratto, entro sei mesi dalla data della concessione del mutuo, sotto pena di decadenza.

Nel contratto debbono essere indicati:

a) l'ammontare massimo del mutuo; il piano dei lavori da eseguire e il termine massimo non maggiore di due anni entro cui dovranno essere compiuti; il modo e la misura in cui saranno accordate le somministrazioni rateali, e l'obbligo del mutuatario d'impiegarle per lo scopo a cui sono destinate;

b) l'obbligo del mutuatario di corrispondere al Consorzio, od all'Istituto mutuante, le somme indicate negli articoli 11 e 12 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, nel tempo e nei modi di che agli articoli stessi;

c) l'obbligo della solidarietà nel caso di più mutuatari e la dichiarazione della indivisibilità dell'obbligazione relativamente agli eredi.

Nel contratto stesso si potrà anche inserire la eventuale dichiarazione del mutuatario di delegare l'importo del mutuo a chi si fosse assunto di eseguire i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione.

Col contratto il mutuatario costituisce ipoteca sull'intero edificio da riparare, ricostruire o costruire di nuovo a garanzia del capitale, degli interessi e di ogni altro accessorio dipendente il mutuo per l'intera somma consentita, e si obbliga a tutte le altre condizioni che debbono regolare l'operazione.

Art. 20.

Se il mutuo è concesso dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione, o di ricostruzione o di nuova costruzione, si osservano le prescrizioni degli articoli precedenti, escluse quelle unicamente applicabili ai mutui per i quali siasi pattuito che la somma concessa debba essere somministrata in più rate. In tale caso il mutuo avrà la durata non maggiore di trent'anni dalla data del contratto.

Art. 21.

Le spese occorrenti per lo studio legale e tecnico delle domande di mutuo, quelle per gli accertamenti e le ispezioni dei lavori, le altre per la stipulazione dei contratti di mutuo, non comprese nell'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono a carico dei mutuatari e possono essere conglobate nel mutuo.

La parte di semestralità, a carico del mutuatario, sarà aumentata della quota occorrente per la estinzione:

a) della somma conglobata nel mutuo riguardante le spese di cui nel presente articolo;

b) della somma conglobata nel mutuo, relativa agli interessi capitalizzati dovuti dal mutuatario sulle somministrazioni rateali e da esso non pagati.

Art. 22.

Qualora non si tratti di riparazioni, di ricostruzioni o di nuove costruzioni già completamente eseguite, la somma consentita a prestito dall'Istituto mutuante, o dal Consorzio è somministrata in più rate a cominciare dalla data del contratto ed a misura che progrediscano i lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione dell'edificio, nelle proporzioni che, secondo l'entità dei lavori stabiliti, il Consorzio, o l'Istituto mutuante, reputerà opportuno.

I mutui e le rate di essi sono dati in contante.

In occasione dell'ultima somministrazione rateale è fatta, con atto notarile, la liquidazione definitiva del debito fra capitale ed interessi eventualmente non pagati e si determina lo importo delle semestralità, le quali sono costanti per tutta la durata del mutuo non maggiore di anni 30, e comprendono la quota d'ammortamento, l'interesse in misura non superiore al 4 0[0 ed i diritti di commissione per spese d'amministrazione, in misura non superiore a 30 centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli interessi durante il periodo delle somministrazioni rateali e le semestralità sono pagati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, tanto per la parte che riguarda lo Stato, quanto per quella che fa carico al mutuatario.

Ad eguali scadenze sono versati dallo Stato i contributi da esso dovuti, in conformità alle leggi in vigore, per i mutuatari; comprese, fra questi, le unioni di proprietari e le Società anonime o cooperative di lavori pubblici, contemplate dalla legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il ritardo nei pagamenti fa decorrere a favore del Consorzio o dell'Istituto mutuante l'interesse di mora nella misura del 4 0[0 all'anno. Per i contributi dello Stato l'interesse del 4 0[0 decorre dopo un mese dalle dette scadenze.

Art. 23.

Al contratto di mutuo è allegata una tabella d'ammortamento, in cui distintamente è indicata la quota del debito per semestralità (suddivisiva in capitale, interessi e provvigione) che per ogni cento lire di capitale mutuato fa carico al mutuatario, e la quota che fa carico allo Stato.

Nella stessa tabella è anche indicata la somma che semestral-

rico allo Stato per il contributo del 10 per cento sulla semestralità di cui all'art. 11 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910 sopra citata.

Art. 24.

È in facoltà del Consorzio di prelevare proporzionalmente sulle rate con cui è somministrato il mutuo, o totalmente sull'ultima, una somma da determinarsi dal Consorzio entro il limite massimo del 2.50 per cento sull'importo del mutuo, per rivalere il Consorzio stesso, fino a concorrenza, nel caso che fosse per risultare inferiore alla pari il prezzo medio di vendita di un gruppo di obbligazioni consorziali, da essere emesse in corrispondenza di un gruppo equivalente di mutui, fra i quali sia compreso quello del mutuatario.

Nel caso di mutuo concesso ai sensi del precedente art. 19, il prelevamento è fatto sull'importo di esso.

Ogni gruppo di obbligazioni non deve essere inferiore al valor nominale di tre milioni di lire.

Tale prezzo medio è fissato dal Consorzio sulla base dei prezzi di vendita dell'intero gruppo di obbligazioni, che risulteranno dai propri registri.

L'estratto di questi fa piena prova di fronte al mutuatario e ai terzi.

Qualora il detto prezzo medio fosse per risultare uguale o superiore alla pari, il Consorzio, avvenuto l'accertamento del prezzo stesso nel modo di cui sopra, accrediterà il mutuatario della somma prelevata coi relativi interessi al 3 0[0, destinandone l'importo ad estinzione, fino a concorrenza, della quota di semestralità che fa carico al mutuatario.

Lo stesso regolamento sarà fatto per il caso di un prezzo medio inferiore alla pari e per la differenza fra esso e la somma ritenuta presso il Consorzio.

Art. 25.

Qualora il prezzo medio delle obbligazioni, determinato nei modi stabiliti con l'articolo precedente, fosse per risultare superiore alla pari, il plus-valore sarà destinato a formare un fondo speciale.

Compiuta la liquidazione del Consorzio, questo fondo sarà devoluto allo Stato per essere destinato ad opere di pubblico interesse nelle Provincie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 26.

Ogni domanda di somministrazione rateale, dopo la prima, deve essere presentata al Consorzio o all'Istituto mutuante, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dallo stesso mutuatario, nella quale siano specificati i lavori eseguiti.

Il Consorzio o l'Istituto mutuante accerta, con periti di sua fiducia o con altri mezzi propri, il fondamento della domanda del mutuatario e la verità della sua dichiarazione.

Art. 27.

L'ultima rata è pagata dopo l'accertamento finale ed in base alla liquidazione dei lavori eseguiti.

TITOLO II.

Emissione e circolazione delle obbligazioni consorziali

Art. 28.

Le obbligazioni vengono create ed emesse secondo la disposizione dell'art. 8 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579 e fruttano l'interesse non superiore al 4 per cento netto all'anno pagabile semestralmente il 1° aprile e il 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 29.

Le obbligazioni possono essere emesse per serie e devono essere al portatore e del valore nominale di L. 500 ciascuna.

Sono però ammessi titoli quintupli e decupli nella proporzione che sarà stabilita dal Consorzio.

Le obbligazioni al portatore possono essere tramutate in nominative e viceversa.

Le nominative possono avere le cedole al portatore e possono essere anche trasferite ad altro nome, con le norme vigenti per le cartelle fondiarie.

Art. 30.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice, con indicazione del processo verbale di creazione di esse per somme corrispondenti a mutui fatti, a sensi dell'art. 8 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910 sopra citata, e portano un numero progressivo continuo per tutte le serie.

Esse, per quanto riguarda la forma, le dimensioni, i fregi ed altro, devono essere eguali al modello che sarà dal Consorzio proposto alla approvazione dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Art. 31.

Le obbligazioni devono essere firmate a mano da un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, da un componente del Consiglio d'amministrazione e dal direttore generale del Consorzio.

I registri delle matrici, da cui le obbligazioni vengono staccate, devono portare, alla prima e all'ultima pagina di ciascuno, le stesse firme delle obbligazioni.

Essi devono essere rilegati e portare una impronta in guisa, che i singoli fogli non possano essere staccati senza rottura od alterazione.

Art. 32.

Le obbligazioni in circolazione vengono rimborsate alla pari mediante sorteggio semestrale di tante obbligazioni quante corrispondono all'ammontare delle quote di ammortamento comprese nelle rate scadute nel semestre antecedente, con l'aumento dipendente dai rimborsi anticipati fatti dai mutuatari o dallo Stato.

Il sorteggio semestrale ha luogo il 10 febbraio ed il 10 agosto, purchè non festivi, nel qual caso esso è rinviato al giorno feriale più vicino.

Art. 33.

Per quant'altro riguarda il rimborso, le operazioni di sorteggio, l'annullamento e la distruzione delle obbligazioni sono applicabili le disposizioni della legge sul Credito fondiario, testo unico, 16 luglio 1905, n. 646, e dei regolamenti in vigore.

TITOLO III.

Procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi

Art. 34.

Per il procedimento di esecuzione sono applicabili alle operazioni del Consorzio e di ogni altro Istituto mutuante le disposizioni del titolo VII del testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Qualora l'Istituto mutuante, od il Consorzio, intenda valersi della procedura e dei privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette si osserveranno le seguenti norme:

L'esattore delle imposte del Comune, nel quale sono siti gli immobili del mutuatario moroso, ove, a norma dell'art. 17 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, sia richiesto di procedere ad atti esecutivi contro il mutuatario stesso, deve provvedere, entro venti giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta regolarmente documentata da parte dell'Istituto mutuante o del Consorzio, alla riscossione forzata del debito arretrato, od anche di tutto il credito in capitale, semestralità ed altri accessori, in conformità alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 35.

La richiesta del Consorzio o dell'Istituto mutuante, deve conte-

nere l'estratto del conto del mutuo, dal quale devono risultare: il nome del debitore, la data, la durata e l'ammontare del mutuo, la indicazione dell'immobile ipotecato, la somma delle rate dovute, come pure la scadenza e l'importo degli interessi maturati e maturandi su tale somma. Il detto estratto contabile, firmato dal direttore generale e munito del bollo di ufficio, costituisce per l'esattore incaricato titolo esecutivo contro il debitore.

Al prefetto della Provincia, da cui dipende l'esattore, sarà spedito l'elenco nominativo degli estratti contabili trasmessi per le esecuzioni contro i morosi.

Art. 36.

Per il pignoramento e per la esecuzione dei mobili e degli altri immobili del debitore, esistenti fuori del Comune nel quale trovasi lo immobile ipotecato, si procede dall'esattore competente, dietro richiesta dell'esattore incaricato dall'Istituto mutuante o dal Consorzio, con l'osservanza delle regole che disciplinano i procedimenti per delegazione, come se l'incaricato fosse l'esattore creditore.

I nomi dei mutuatari irreperibili, le somme e le scadenze dei rispettivi debiti sono pubblicati nell'albo del Comune ove sono gli immobili ipotecati, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

Spettano all' Istituto mutuante, od al Consorzio, le attribuzioni dell'Intendenza di finanza, per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione contro i debitori morosi.

Art. 37.

Le somme riscosse dall'esattore incaricato debbono essere versate direttamente al Consorzio od all' Istituto mutuante, entro dieci giorni da quello della riscossione. In caso d' inadempimento l'esattore ritardatario soggiace alla multa di mora del 4 per cento sulla somma non versata, senza pregiudizio dell'azione penale.

La multa di mora si devolve a favore del Consorzio o dell'Istituto mutuante.

TITOLO IV.

Contributo dello Stato — Restituzioni anticipate

Art. 38.

Il Consorzio o l'Istituto mutuante comunica mensilmente ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, l'elenco dei contratti di mutuo che sono stati stipulati.

Inoltre trasmette agli stessi Ministeri l'elenco delle somministrazioni rateali a misura che saranno fatte.

Art. 39.

Nella contabilità del Consorzio o dell'Istituto mutuante, le semestralità sono scomposte nelle due parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario e quella a carico dello Stato, compreso il 10 per cento di cui all'art. 11 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722 approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e le relative quote sono suddivise per capitale ed accessorî.

Le tabelle di scomposizione delle semestralità sono approvate dal Ministero del tesoro.

Nella contabilità stessa sarà tenuto conto degli interessi che maturano durante il periodo delle somministrazioni rateali, distinguendo la parte a carico del mutuatario da quella a carico dello Stato, aumentata questa del 10 per cento ai sensi dell'art. 12 del detto Regio decreto approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 40.

Entro i mesi di giugno e di dicembre il Consorzio o l'Istituto mutuante, trasmette al Ministero del tesoro, agli effetti dei pagamenti da farsi al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, l'elenco delle quote dovute dallo Stato tanto per semestralità quanto per interessi, a termini dell'articolo precedente.

Art. 41.

I mutuatari hanno facoltà di liberarsi interamente del loro debito prima della scadenza del contratto di m

Non sono però ammesse restituzioni anticipate per somm nore di una annualità per la parte posta a carico del mutuatar

Le restituzioni anticipate, parziali o totali, non recano alcuna variazione alla tabella di ammortamento per la parte a carico dello Stato.

Nel caso di restituzione totale del capitale dovuto dal mutuatario, rimane in facoltà del Ministero del tesoro di restituire anche la quota di capitale a carico dello Stato, che ancora sia da pagare.

Art. 42.

Il Consorzio o l'Istituto mutuante, deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza, sul quale si annotano cronologicamente tutti gli aggravi, come spese, interesse di mora od altro; e gli sgravi, come acconti ricevuti, ricuperi per cause diverse, od altro.

TITOLO V.

Rendiconti — Situazioni — Vigilanza governativa

Art. 43.

L'esercizio finanziario del Consorzio o dell'Istituto mutuante, è ad anno solare.

Nel mese di marzo viene compilato il rendiconto annuo della gestione, il quale deve dimostrare l'esatta situazione delle attività e delle passività dell'azienda.

La relazione deve illustrare l'andamento dell'azienda durante lo esercizio, ed i risultati che si ottennero in rapporto ai fini della legge.

Una copia del rendiconto, approvato dal Consiglio d'amministrazione, è trasmessa ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro entro dieci giorni dall'approvazione.

Art. 44.

Il Consorzio o l'Istituto mutuante fa compilare situazioni semestrali dei conti, le quali sono trasmesse ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

Art. 45.

La vigilanza sul Consorzio e su ogni altro Istituto mutuante è esercitata:

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) coll'assistenza di un suo delegato alle adunanze del Consiglio di amministrazione;

b) con l'esame delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, il Ministero suddetto, a mezzo del proprio delegato, invigila:

a) sulla creazione e l'emissione delle obbligazioni consorziali nei termini e entro i limiti stabiliti dall'art. 8 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, approvato con la legge 21 luglio 1910, n. 579;

b) sulle operazioni di estrazione a sorte delle obbligazioni rimborsabili semestralmente in base alle vigenti disposizioni di legge;

c) sull'annullamento e sulla distruzione delle obbligazioni estinte o dichiarate prive di valore per qualsiasi altro titolo.

Dal Ministero del tesoro:

a) con l'esame delle situazioni semestrali dei conti e dei rendiconti annui;

b) con l'accertamento dei contributi dello Stato.

Il direttore generale del Consorzio o dell'Istituto mutuante in-

olta in volta i Ministeri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro del giorno fissato per le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato, mettendo in tempo utile a disposizione dei delegati dei due Ministeri gli atti relativi ai mutui da discutersi.

Quando il Comitato si aduna per l'esame dei mutui, il delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio e il delegato del Ministero del tesoro intervengono all'adunanza in rappresentanza del Governo.

Le deliberazioni del Comitato sono definitive, anche agli effetti dei contributi dello Stato, qualora su di esse non vi siano osservazioni da parte del delegato del Ministero del tesoro.

Art. 46.

I due Ministeri hanno facoltà di fare eseguire dai propri funzionari e nei riguardi dei compiti di vigilanza ad essi rispettivamente assegnati, ispezioni sulla gestione del Consorzio e su quella di ogni altro Istituto mutuante.

Alle ispezioni assiste il direttore generale, o un impiegato superiore da lui delegato.

I risultati della ispezione sono trascritti in un processo verbale in triplice originale sottoscritto dall'ispettore e dal direttore generale, o dal funzionario da lui delegato.

Una copia del verbale d'ispezione rimane presso il Consorzio o presso l'Istituto mutuante, e le altre sono trasmesse entro cinque giorni una al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed una a quello del tesoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il decreto del ministro del tesoro in data 26 gennaio 1908;

Determina:

A partire dal 21 corrente, la ragione normale dello sconto presso gli Istituti di emissione è elevata dal 5 al 5 e mezzo per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 ottobre 1910.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale diplomatico.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Bollati cav. Riccardo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, promosso, dal 1° luglio 1910, dalla 2ª alla 1ª classe.

Ranuzzi Segni conte Cesare, consigliere di Legazione di 1ª classe, promosso, dal 1° luglio 1910, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Contarini cav. Salvatore, consigliere di Legazione, promosso, dal 1° luglio 1910, dalla 2ª alla 1ª classe.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1910:

Di Montagliari marchese Paolo, consigliere di Legazione di 2ª classe a Washington, chiamato a prestar servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Serra cav. Attilio, segretario di Legazione di 1ª classe, promosso, dal 1° luglio 1910, consigliere di Legazione di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1910:

Negrotto Cambiaso (dei marchesi) nob. Lazzaro, segretario di Legazione di 1ª classe al Ministero, destinato a Washington.

Con decreto Ministeriale del 28 luglio 1910:

Martin Franklin cav. Alberto, segretario di Legazione di 1ª classe a Londra, chiamato a prestar servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Aloisi cav. Pompeo, segretario di Legazione, promosso, dal 1° luglio 1910, dalla 2ª alla 1ª classe.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1910:

Vannutelli conte Luigi, segretario di Legazione di 2ª classe a disposizione, chiamato a prestar servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

De Riseis nob. dei baroni di Crecchio cav. Mario, segretario di Legazione, promosso, dal 1° luglio 1910, dalla 3ª alla 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 28 luglio 1910:

De Riseis nob. dei baroni di Crecchio cav. Mario, segretario di Legazione, destinato a Londra.

Con decreto Ministeriale del 13 luglio 1910:

Nani Mocenigo conte Ludovico, segretario di Legazione di 3ª classe, trasferito da Londra a Vienna.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Colonna (dei principi) nob. Ascanio, addetto di Legazione, nominato, dal 1° luglio 1910, segretario di Legazione di 3ª classe.

Con decreto Ministeriale del 24 luglio 1910:

De Luca cav. Attilio Regolo, addetto di Legazione, trasferito da Washington ad Atene.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 26 giugno 1910:

Bruni Grimaldi comm. Francesco, console generale di 1ª classe, collocato a riposo per ragioni di età e per anzianità di servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione a decorrere dal 20 giugno 1910.

Con R. decreto del 17 luglio 1910:

Bruni Grimaldi comm. Francesco, console generale di 1ª classe, conferitogli il titolo onorario d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Romano comm. Cesare, id. id. id. a decorrere dal 1° luglio 1910, conferitogli il titolo onorario d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario con facoltà di vestire l'uniforme del grado.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Leoni comm. Alessandro, console generale, promosso dal 1° agosto 1910, dalla 2ª alla 1ª classe.
Squitti Nicola barone di Palermiti e Guarna, id. id.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Rogeri di Villanova (dei conti) nob. Filippo, console generale di 2ª classe, trasferito da Colonia a Nizza.
Thaon di Revel (dei marchesi) nob. Vittorio, console generale di 2ª classe, trasferito da Nizza a Trieste.
Acton nob. Enrico, console generale di 2ª classe a Trieste, chiamato a prestar servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.
Ciapelli cav. Enrico, console generale di 2ª classe, trasferito da Costantinopoli a Lussemburgo.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Baroli nob. Pietro, console di 1ª classe, promosso, dal 1° agosto 1910, console generale di 2ª classe.
Giacchi (dei conti) nob. Giuseppe, id. id. id.

Con R. decreto del 7 luglio 1910:

Savina cav. Oreste, console di 1ª classe al Ministero, destinato a Costantinopoli con patente di console generale.
Meli Lupi di Soragna (dei principi) marchese Guido, console di 1ª classe, trasferito da Lussemburgo a Colonia con patente di console generale.
Randaccio cav. Ignazio, console di 1ª classe al Ministero, destinato ad Havre con patente di console generale.

Con R. decreto del 25 luglio 1910:

Tosti cav. Gustavo, console, promosso, dal 1° luglio 1910, dalla 2ª alla 1ª classe, prendendo posto nel ruolo tra il cav. Guido De Lucchi e il cav. Gino Macchioro Vivalba.
Zunini cav. Leopoldo, console, promosso dal 1° luglio 1910, dalla 2ª alla 1ª classe

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Sabetta cav. Guido, console, promosso, dal 1° agosto 1910, dalla 2ª alla 1ª classe.
Stranieri cav. Augusto, id. id. id.
Chilesotti cav. Gualtiero, vice console di 1ª classe, promosso, dal 1° agosto 1910, console di 2ª classe.
Bartolucci Godolini nob. Giovanni Battista marchese di Castelletta, id. id. id.

Con decreto Ministeriale del 17 luglio 1910:

Galanti Vincenzo, vice console di 1ª classe a Prisrend, incaricato di reggere provvisoriamente il R. consolato in Uskub.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Piaccntini Renato, vice console, promosso, dal 1° agosto 1910, dalla 2ª alla 1ª classe.
Gauttieri Antonio, id. id. id.

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1910:

Da Passano (dei marchesi) Filippo Gioacchino, vice console di 2ª classe a Nuova York, chiamato a prestar servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Con decreto Ministeriale del 17 luglio 1910:

Zuculin Bruno, vice console di 2ª classe, già trasferito da Alessandria a Zurigo, destinato invece a Prisrend.

Con decreto Ministeriale del 24 settembre 1910:

Viola Guido conte di Campalto, vice console di 2ª classe, trasferito da Cairo a Smirne.

Con decreto Ministeriale del 24 luglio 1910:

Spanò Pietro, vice console di 2ª classe al Ministero, destinato a Tripoli di Barberia.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Guariglia Raffaele — Paternò Raddusa Gaetano — Cecchi G Rossi nob. Pier Filippo, addetti consolari, nominati, dal 1° sto 1910, vice consoli di 2ª classe.
Margotti Giovanni Maria Pio, addetto consolare, nominato, dal 1° agosto 1910, vice console di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 24 settembre 1910:

Margotti Giovanni Maria Pio, vice console di 2ª classe, destinato a Cairo.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Landucci Publio, addetto consolare, nominato, dal 1° agosto 1910, vice console di 2ª classe.
Coli Guido, addetto consolare, nominato, dal 1° agosto 1910, vice console di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 6 agosto 1910:

Coli Guido, vice console di 2ª classe, chiamato a prestar servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Manzini Lodovico, addetto consolare, nominato, dal 1° agosto 1910, vice console di 2ª classe.
Gabbrielli Luigi, addetto consolare, nominato, dal 1° agosto 1910, vice console di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 6 agosto 1910:

Gabbrielli Luigi, vice console di 2ª classe, destinato a Zurigo.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

De Constantin de Châteauneuf (dei marchesi) nob. Carlo — Manfredi Emilio — Pittalis Francesco — Grossardi nob. Antonio — Serpi cav. nob. don Giuseppe, addetti consolari, nominati, dal 1° agosto 1910, vice consoli di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1910:

Ferrante Agostino, nominato addetto consolare.

Con decreto Ministeriale del 18 luglio 1910:

Ferrante Agostino, addetto consolare, destinato a Costantinopoli.
Sillitti Luigi, id. id. id., id. a Nuova York.
Indelli Paolo, id. id. id., id. a Tunisi.
Tuozzi Alberto, id. id. id., id. a Trieste.

Personale di ragioneria.

(2ª categoria).

Con R. decreto del 23 settembre 1910:

Paolini Enrico, ragioniere di 4ª classe, in aspettativa per servizio militare, richiamato in attività di servizio, dal 7 settembre 1910.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con R. decreto del 25 luglio 1910:

Ekman cav. Giovanni, accettate le offerte sue dimissioni dall'ufficio di R. console in Gothemburg.
Keiller Giacomo, nominato R. console in Gothemburg.

Con decreto Ministeriale del 9 luglio 1910:

de Bary Alberto, figlio, autorizzata la nomina a vice console in Anversa.
Barattieri di San Pietro Giuseppe, id. ad agente consolare in Winnipeg.

Con decreto Ministeriale del 20 luglio 1910:

Riedmiller Vincenzo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Jeisk.

Con decreto Ministeriale del 25 luglio 1910:

Pitoeff Giorgio, autorizzata la nomina ad agente consolare in Baku.

Con decreto Ministeriale del 2 agosto 1910:

Galletti Angelo, autorizzata la nomina ad agente consolare in Conception (Chili).

Con decreto Ministeriale del 3 agosto 1910:

De Marco dott. Tommaso, autorizzata la nomina ad agente consolare in Springfield (Mass.).

Con decreto Ministeriale [del 9 agosto 1910:

Ferrari Roberto, autorizzata la nomina a vice console in Denver.

Con decreto Ministeriale del 17 agosto 1910:

D'Este dott. Giorgio, autorizzata la nomina a vice console in Düsseldorf.

Con decreto Ministeriale del 22 agosto 1910:

Draffone Pietro, autorizzata la nomina ad agente consolare in Lawrence.

Con decreto Ministeriale del 24 agosto 1910:

Pantazopoulo Cimone, autorizzata la nomina ad agente consolare in Denizli.

Con decreto Ministeriale del 5 settembre 1910:

Fracchia Enrico Giovanni Domenico, autorizzata la nomina ad agente consolare in Lomas.

Gervasone Gio. Batta, autorizzata la nomina ad agente consolare in Ourinho.

Con decreto Ministeriale del 12 settembre 1910:

Sdrin conte Elia, autorizzata la nomina ad agente consolare in Prevesa.

Personale degli interpreti di 2ª categoria

Con decreto Ministeriale del 9 luglio 1910:

Matkovic Paolo, autorizzata la nomina ad interprete in Serajevo.

Uffizi.

Con decreto Ministeriale del 22 luglio 1910:

Jeisk — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del R. Consolato in Batum.

Con decreto Ministeriale del 19 agosto 1910:

Denizli — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del R. Consolato a Smirne.

Con decreto Ministeriale del 5 settembre 1910:

Ourinho — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del R. Consolato in Curitiba.

Lomas — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del R. Consolato in Lima.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con R. decreto del 7 aprile 1910:

Sono stati nominati, in virtù del R. Patronato:

Fulignati sac. Francesco al beneficio parrocchiale di San Martino a Cofferi in comune di San Casciano in Val di Pesa.

Staderini sac. Giovanni al beneficio parrocchiale di San Donato a Menzano in comune di Piandiscò.

Bertocchi sac. Francesco alla parrocchia di San Leonardo in Ravi comune di Gavorrano.

Marcacci sac. Nerino alla parrocchia di Santa Maria a Cincelli, comune di Arezzo.

Covalo sac. Giuseppe alla curazia di San Prosdoscimo in Posta di Lastebasse.

È stato concesso l'*Exquatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Solinas sac. Francesco al canonicato parrocchiale con la prebenda di Romana nel capitolo cattedrale di Alghero.

Bettucci sac. Enrico al canonicato della Immacolata Concezione nel capitolo cattedrale di Macerata.

Altavista sac. Nicola ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Rossano.

Renzo sac. Mariano ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Rossano.

Curatelo sac. Arsenio ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Rossano.

Onori sac. Pietro al beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Colfiorito di Foligno.

Angeleri sac. Alfredo al beneficio parrocchiale di Sant'Andrea in Agneto di Carrega.

Velenosi sac. Ernesto al beneficio parrocchiale di San Sebastiano in Umito di Acquasanta.

Struffi sac. Amleto Salvatore al beneficio parrocchiale di Sant'Onofrio in Sessa Aurunca.

Martina sac. Michele al beneficio parrocchiale di San Stino di Livenza.

Con R. decreto del 24 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1910:

Giorgi cav. avv. Tito, segretario di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato primo segretario di 2ª classe nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di L. 4000, con decorrenza dal 1° aprile 1910.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1910,
registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1910:

Varcasia avv. Gaetano, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, con decorrenza dal 1° aprile 1910.

Ruggiero avv. Salvatore, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, con decorrenza dal 1° aprile 1910.

Giuliano avv. Michele, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, con decorrenza dal 1° aprile 1910.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1910:

A Molino Giuseppe, già ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra con l'annuo stipendio di L. 1500, oltre l'aumento di L. 150 per compiuto sessennio sul detto stipendio, nominato con R. decreto 30 dicembre 1909, applicato di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di L. 1500, è conservato sul bilancio di questo Ministero il detto sessennio di L. 150, a decorrere dal 1° gennaio 1910.

Magistratura.

Con R. decreto del 14 aprile 1910:

Terragni cav. Manfredo, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità a tutto il 21 aprile 1910, e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per sei mesi, dal 22 aprile 1910, con l'attuale assegno in ragione della metà dello stipendio continuando a rimanere temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 30 settembre 1910

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI		EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico			
	Gran Libro del Debito Pubblico.			
	Consolidati.			
1	Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto		(*) —	303,744,667 55
2	Consolidato 3 per %		(*) —	4,803,178 97
3	Consolidato 3.50 per % netto		(*) —	33,001,694 34
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 % netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza		—	32,477,770 26
				374,027,311 12
	Debiti redimibili.			
5	Obbligazioni 3.50 % netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 (Categoria 1ª)		(*) 1960	5,250,000 —
6	id. 3 % id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)		(*) 1960	—
				5,250,000 —
	Rendita in nome della Santa Sede.			
7	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214		—	3,225,000 —
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.			
8	Al Consolidato 3.75 - 3.50 per % netto - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Antichi debiti 5 %)		—	56,276 65
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.			
	Debiti redimibili.			
9	*Toscana*	5 per % - 10 febbraio 1861 (Ferrovia maremmana)	(*) 1959	1,997,600 —
10	*Roma*	5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,518,006 25
11	*Regno d'Italia*	5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria	indeterminata	1,425,730 —
	Regno d'Italia	2ª categoria	1911	425,140 —
12	*Regno d'Italia*	5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	73,264 —
13	*Regno d'Italia*	5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 1ª emissione	1916	58,720 —
14	*Regno d'Italia*	3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo 2ª emissione	1948	175,305 —
15	*Regno d'Italia*	3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,339,510 —
				9,013,275 25
	Debiti perpetui.			
16	Debito feudale 3 % del 3 ottobre 1825 (Modena)		—	13,963 37

(1° trimestre dell'esercizio 1910-911) dei Debiti Pubblici dello Stato.

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1910	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1910 al 30 settembre 1910				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1910		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
8,099,857,801 33	—	—	(1) 123 75	(1) 3,300 —	303,744,543 80	8,099,854,501 33	1
160,105,965 67	—	—	—	—	4,803,178 97	160,105,965 67	2
942,905,552 57	(2) 213 76	(2) 6,107 43	—	—	33,001,908 10	942,911,660 —	3
721,728,228 —	—	—	(3) 274 84	(3) 6,107 56	32,477,495 42	721,722,120 44	4
9,924,597,547 57	213 76	6,107 43	398 59	9,407 56	(4) 374,027,126 29	9,924,594,247 44	
150,000,000 —	—	—	—	—	(5) 5,250,000 —	(5) 150,000,000 —	5
—	(6) 10,500,000 —	(6) 350,000,000 —	—	—	10,500,000 —	350,000,000 —	6
150,000,000 —	10,500,000 —	350,000,000 —	—	—	15,750,000 —	500,000,000 —	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	7
1,500,710 67	—	—	—	—	56,276 65	1,500,710 67	8
39,952,000 —	—	—	—	—	1,997,600 —	39,952,000 —	9
30,360,125 —	—	—	(7) 7,131 25	(7) 142,625 —	1,510,875 —	30,217,500 —	10
28,514,600 —	—	—	—	—	1,425,730 —	28,514,600 —	11
8,502,800 —	—	—	(7) 213,830 —	(7) 4,276,600 —	211,310 —	4,226,200 —	
1,465,280 —	—	—	(7) 7,472 —	(7) 149,440 —	65,792 —	1,315,840 —	12
1,174,400 —	—	—	—	—	58,720 —	1,174,400 —	13
5,843,500 —	—	—	—	—	175,305 —	5,843,500 —	14
111,317,000 —	—	—	(7) 26,535 —	(7) 884,500 —	(8) 3,312,975 —	(8) 110,432,500 —	15
227,129,705 —	—	—	254,968 25	5,453,165 —	8,758,307 —	221,676,540 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70	16

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	(Debiti semplicemente amministrati)		
	Debiti redimibili.		
17	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	212,295 —
18	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	991,230 —
19	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1,124,850 —
20	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	18,900 —
21	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore-Alesssandria	(*) 1956 (**)	287,415 —
22	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato — Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1961 (***)	—
23	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 per % delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3,847,500 —
24	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	372,972 60
25	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1,814,925 —
26	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane — 3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	761,985 —
27	Obbligazioni ferroviarie 3 per % per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete	(*) 1985 (**)	27,081,165 —
28	Obbligazioni 5 per % per i lavori di sistemazione del Tevere (emissioni 1883 - 1884 - 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1944	963,950 —
29	Obbligazioni 5 per % per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1,502,400 —
30	Obbligazioni 5 per % delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1944	5,771,575 —
31	Obbligazioni 5 per % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	219,700 —
			44,970,862 60
	Debiti perpetui.		
32	Debito 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987,167 78
33	Debito 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,080,873 33
34	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94,223 13
35	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,245 66
36	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1,420 83
			2,756,930 73

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del Debito pubblico	Consolidati	374,027,311 12
	Debiti redimibili	5,250,000 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3,225,000 —
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro	56,276 65
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	9,013,275 25
	Debiti perpetui	13,963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	44,970,862 60
	Debiti perpetui	2,756,930 73
	Totale	439,313,619 72

Dalla direzione generale del Debito pubblico — Roma, lì 13 ottobre 1910.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

al 30 giugno 1910	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1910 al 30 settembre 1910				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1910		Numero d'ordine
	Aumenti		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
7,076,500 —	—	—	—	—	212,295 —	7,076,500 —	17
16,520,500 —	—	—	—	—	991,230 —	16,520,500 —	18
22,497,000 —	—	—	—	—	1,124,850 —	22,497,000 —	19
945,000 —	—	—	—	—	18,900 —	945,000 —	20
9,580,500 —	—	—	—	—	287,415 —	9,580,500 —	21
8,886,000 —	—	—	—	—	—	8,886,000 —	22
128,250,000 —	—	—	—	—	3,847,500 —	128,250,000 —	23
12,432,420 —	—	—	—	—	372,972 60	12,432,420 —	24
36,298,500 —	—	—	—	—	1,814,925 —	36,298,500 —	25
25,399,500 —	—	—	—	—	761,985 —	25,399,500 —	26
902,705,500 —	—	—	—	—	(9) 27,081,165 —	(9) 902,705,500 —	27
19,279,000 —	—	—	—	—	963,950 —	19,279,000 —	28
30,048,000 —	—	—	—	—	1,502,400 —	30,048,000 —	29
115,431,500 —	—	—	—	—	5,771,575 —	115,431,500 —	30
4,394,000 —	—	—	—	—	219,700 —	4,394,000 —	31
1,339,743,920 —	—	—	—	—	44,970,862 60	1,339,743,920 —	
19,743,355 60	—	—	—	—	987,167 78	19,743,355 60	32
21,617,466 60	—	—	(10) 325 50	(10) 6,510 —	1,080,547 83	21,610,956 60	33
3,140,771 —	—	—	—	—	94,223 13	3,140,771 —	34
19,774,855 34	—	—	—	—	593,245 66	19,774,855 34	35
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93	36
64,323,809 47	—	—	325 50	6,510 —	2,756,605 23	64,317,299 47	
9,924,597,547 57	213 76	6,107 43	398 59	9,407 56	374,027,126 29	9,924,594,247 44	
150,000,000 —	10,500,000 —	350,000,000 —	—	—	15,750,000 —	500,000,000 —	
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —	
1,500,710 67	—	—	—	—	53,276 65	1,500,710 67	
227,129,705 —	—	—	254,968 25	5,453,165 —	8,758,307 —	221,676,540 —	
465,445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,415 70	
1,339,743,920 —	—	—	—	—	44,970,862 60	1,339,743,920 —	
64,323,809 47	—	—	325 50	6,510 —	2,756,605 23	64,317,299 47	
11,772,[illegible]61,138 41	10,500,213 76	350,006,107 43	255,692 34	5,469,082 56	449,558,141 14	12,116,798,163 28	

Per il direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	1984	243,045 —
2	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	24,573,720 —
3	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 luglio 1901, n 323)	1926	1,054,550 —
4	Certificati di credito ferroviari con interessi 3.65 0/0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	12,355,147 35
5	Certificati ferroviari di credito con interesse 3 50 0/0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	15,869,547 01
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		54,096,009 36

Dalla direzione generale del tesoro - Roma, li 15 ottobre 1910

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del debito pubblico*	439,313,619 72
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla direzione generale del tesoro*	54,096,009 36
TOTALE GENERALE	493,409,629 08

al 30 giugno 1910	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1910 al 30 settembre 1910				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1910		Numero d'ordine
	Aumento		Diminuzioni				
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale	
4,860,900 —	—	—	(1) 325 —	(1) 6,500 —	(2) 242,720 —	(2) 4,854,400 —	1
894,972,647 44	—	—	—	—	24,573,720 —	894,972,647 44	2
30,130,000 —	—	—	—	—	1,054,550 —	30,130,000 —	3
338,469,790 65	—	—	—	—	12,355,147 35	338,469,790 65	4
453,415,628 93	(3) 21,350 —	(3) 610,000 —	—	—	15,890,897 01	454,025,628 93	5
1,721,848,967 02	21,350 —	610,000 —	325 —	6,500 —	54,117,034 36	1,722,452,467 02	

Il direttore generale del tesoro
BROFFERIO

GENERALE

al 30 giugno 1910	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1910 al 30 settembre 1910				Consistenza dei debiti al 30 settembre 1910	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,772,261,138 41	10,500,213 76	350,006,107 43	255,692 34	5,469.082 56	449,558,141 14	12,116,798,163 28
1,721,848,967 02	21,350 —	610,000 —	325 —	6,500 —	54,117,034 36	1,722,452,467 02
13.494,110,105 43	10,521,563 76	350,616,107 43	256,017 34	5,475,582 56	503,675,175 50	13.839,250,630 30
In aumento	Rendita L. 10,265,546 42		Capitale L. 345,140,524 87			

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. Fanno eccezione le serie A e B delle ferrovie Livornesi 3 0[0 e l'emissione 1860 della Ferrovia Lucca-Pistoia.

(**) Gl'interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) Rendita e capitale nominale, annullati nel *1° trimestre dell'esercizio* per prescrizione trentennale . . . . Rendita L. 123 75 Cap. nom. L. 3,300 —

2) Rendita e capitale nominale inscritti nel *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione di rendite 4.50 0[0 netto, in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . Rendita L. 213 76 Cap. nom. L. 6,107 43

3) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio*, per conversione in consolidato 3.50 0[0 in seguito all'accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, n. 483 . Rendita L. 274 84 Cap. nom L. 6,107 56

4) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Totale
	3.75 - 3.50 per % netto	3 per %	3,50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons 4.50 %	
Rendite nominative	511,227	16,024	24,953	33,056	585,260
id. al portatore	1,646,397	21,507	77,376	—	1,745,280
id. miste	8,368	42	563	—	8,973
Assegni provvisori nominativi	21,284	825	4,779	11,690	38,578
id. id. al portatore	1,474	80	637	—	2,191
	2,188,750	38,478	108,308	44,746	2,380,282

	Ammontare della rendita				Totale
	3.75-3.50 % netto	3 per %	3.50 % netto Categoria *A*	Antiche rendite cons. 4.50 %	
Rendite nominative	156,017,820 —	3,213,276 —	25,620,381 50	32,460,366 —	217,311,843 50
id. al portatore	146,449,792 50	1,583.043 —	7,324,782 50	—	155,357,618 —
id. miste	1,246,177 50	5,781 —	47,684 —	—	1,299,642 50
Assegni provvisori nominativi	29,367 68	982 40	8,231 61	17,129 42	55,711 11
id. id. al portatore	1,386 12	96 57	828 49	—	2,311 18
	303,744,543 80	4,803,178 97	33,001,908 10	32,477,495 42	374,027,126 29

5) N. 4767 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1,863,750 e per il capitale nominale di L. 53,250,000, sono rappresentate da certificati al nome.

6) Rendita e capitale nominale delle due categorie di obbligazioni emesse, giusta la legge 15 maggio 1910, n. 223, con R. decreto 9 giugno 1910, n. 285.

7) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

8) N. 128 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1,920 e per il capitale nominale di L. 64,000, sono rappresentate da certificati al nome

9) N. 21,326 obbligazioni di questo debito, per la rendita di L. 1,197,270 e per il capitale nominale di L. 39,909,000, sono rappresentate da certificati al nome.

10) Rendita e capitale nominale di una partita, pervenuta in proprietà del Demanio dello Stato, ed annullata per *confusione*.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

1) Diminuzione corrispondente all'ammortamento avvenuto nell'agosto 1910.

2) Sono compresi n. 3990 buoni per complessive L. 2,377,900 di capitale e L. 118,895 di interessi, perchè sebbene convertiti in rendita consolidata, sono sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento, previsto dall'art. 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

3) Nuova emissione di certificati, con decorrenza d'ammortamento dal 1° luglio 1911, autorizzati con le leggi 23 dicembre 1906 n. 638 e 12 luglio 1908, n. 444, per le spese straordinarie delle ferrovie dello Stato.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 452,484 di L. 22.50, già consolidato 5 0[0 n. 1,355,914 di L. 30, al nome di Paino *Pierina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Giovannetti* Maria fu Maurizio vedova Paino, domiciliata in Borgofranco d'Ivrea (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Paino *Domenica* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Gioanetti* Maria, ecc....., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 ottobre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 n. 355,868 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già numero 1,233,281 del consolidato 5 0[0) per L. 78.75 al nome di Lesina *Giovanni*, *Caterina*, *Clementina* e *Leonardo* fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Margherita Branda di Giuseppe, vedova di Lesina Giuseppe, domiciliati a Grognardo (Alessandria) e n. 355,869 (già n. 1,233,282 del consolidato 5 0[0), intestata come la precedente, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Lesina *Pasquale-Giovanni*, *Maria-Caterina*, *Angela-Maria-Clementina*, e *Giacomo-Francesco-Leonardo*, minori, ecc. c. s., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 20 ottobre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0/0 n. 370,231 di L. 75 (corrispondente a quella 5 0/0 n. 1,253,970 di L. 100) e n. 604,792 di L. 18.75 a favore di Robert *Giacinto* di Giovanni, domiciliato in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Robert *Roberto-Giacinto-Secondo* di Giovanni, domiciliato in Torino, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 ottobre, in L. 100.44.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

20 ottobre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,09 82	101,21 82	101,95 36
3 1/2 % *netto*	102 82 22	101,07 22	101.75 71
3 % *lordo*	70,12 50	68,92 50	69,99 38

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

RETTIFICA

L'avviso di concorso a 12 posti di vice segretario di 3ª classe nelle segreterie universitarie, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre volgente, n. 240, e del 19 detto, n. 243, essendo erroneo ed incompleto, deve intendersi nullo e di niun effetto.

Si pubblica perciò nuovamente il cennato avviso nel testo esatto

IL MINISTRO

Veduto il regolamento organico per il personale amministrativo delle segreterie universitarie, approvato con R. decreto 9 settembre 1909, n. 716;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a 12 posti di vice segretario di 3ª classe nelle segreterie universitarie, con lo stipendio annuo di L. 1500.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1.22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore), non più tardi del 10 dicembre 1910, coi documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 alla data del presente decreto;

b) diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università del Regno;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Co-

mune o dei Comuni, nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

g) certificato da cui risulti che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) notizia sommaria dei servizi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni (in carta libera).

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data posteriore al 1° settembre 1910.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta della dimora del concorrente e la dichiarazione che in caso di nomina, egli è disposto a raggiungere immediatamente qualsiasi residenza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte si daranno sulle seguenti materie:

a) storia letteraria e politica d'Italia;

b) elementi di diritto civile, costituzionale ed amministrativo;

c) contabilità generale dello Stato.

Le prove orali, oltrechè sulle materie sovraindicate, si svolgeranno:

1° sulla legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa concernente l'istruzione superiore;

2° sulla conoscenza della lingua francese.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i concorrenti saranno direttamente avvertiti del giorno in cui gli esami stessi avranno principio.

Ai posti che sono già vacanti saranno nominati i vincitori del concorso secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione giudicatrice; nell'istesso ordine saranno collocati gli altri vincitori man mano che nuovi posti si faranno vacanti.

Roma, 12 ottobre 1910.

Il ministro
CREDARO.

R. Educatorio femminile di San Bartolomeo in Sansepolcro

CONCORSO a un posto d'insegnante di matematica nel R. Educandato di San Bartolomeo in Sansepolcro (Arezzo).

È aperto il concorso per titoli al posto di insegnante di matematica nei corsi complementare e normale annessi a questo R. Conservatorio, con l'annuo stipendio di L. 950, detratte L. 400 per gli utili della vita interna.

La domanda in carta da bollo da L. 0.60 dovrà essere presentata al presidente dell'Istituto non più tardi del 15 novembre p. v., e dovrà essere corredata con i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

c) certificato del medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune in cui la concorrente risiede, dal quale resulti che è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove la concorrente risiede; (ove essa non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato dai sindaci dei Comuni dove risiedeva precedentemente);

e) fede penale;

f) laurea universitaria per le matematiche o quanto meno per le scienze naturali, con diploma del 2° anno di Università abilitante all'insegnamento delle matematiche;

g) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea;

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

i) elenco in carta libera di tutti i documenti.

I documenti di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi avanti la chiusura del concorso.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende le siano restituiti i documenti.

L'insegnante nominata potrà essere anche incaricata dalla direttrice del Collegio di qualche sorveglianza alle educande, per turno con le alre insegnanti.

La nomina diverrà definitiva dopo due anni di prova, durante il qual tempo o al termine di questo l'insegnante potrà essere licenziata per incapacità didattica accertata da apposita ispezione, per motivi disciplinari o per motivi di salute.

Deliberato dalla Commissione amministrativa in seduta 30 settembre 1910.

Il presidente
D. CARLUCCI.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO
per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

In esecuzione del decreto ministeriale in data odierna, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 29 agosto 1909, n. 748.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1911 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate, non più tardi del giorno 30 novembre p. v., alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

(Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità).

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso:

4° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

5° certificato medico, legalizzato dal sindaco nella firma, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in

una delle Università dello Stato, o diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile.

II. Diritto costituzionale.

III. Diritto amministrativo.

IV. Economia politica e scienza delle finanze.

V. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).

VI. Diritto commerciale.

VII. 1° legge elettorale politica;

2° leggi sulla stampa;

3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la chiesa;

5° testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;

6° legge sulla Corte dei conti;

7° legge sul contenzioso amministrativo;

8° legge sui conflitti di attribuzione;

9° testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e relativi regolamenti;

10° regolamento pel gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative;

11° testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

12° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

13° testo unico delle leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e regolamenti relativi;

14° leggi sulle opere pubbliche;

15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17° leggi e regolamenti sugli acquisti dei corpi morali;

18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria;

19° leggi sul reclutamento del R. esercito;

20° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;

21° testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

22° legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

23° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno durante l'alunnato ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 11 settembre 1910.

Il direttore capo della 1ª divisione
DE GIORGIO.

7

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Intervistato dal corrispondente del *Temps* di Parigi, Venizelos, poco dopo avere prestato giuramento come presidente del Consiglio greco, espose il programma del nuovo gabinetto con le seguenti dichiarazioni:

Il programma ministeriale può essere riassunto in tre punti: Il Governo ha deciso di cominciare i lavori dell'assemblea con la revisione di tutti gli articoli non essenziali della costituzione: questo lavoro dovrà essere rapidamente condotto a termine.

A lato della questione della revisione esiste quella delle riforme. Il Governo ha preparato un vasto programma di riforme che sarà sottoposto alla Camera ordinaria, non appena sciolta l'attuale assemblea revisionista. Il Governo spera di avere in questa futura Camera una maggioranza sufficiente.

Il programma del Gabinetto non verrà sottoposto al voto dell'assemblea revisionista poichè questa ha una determinata missione e perchè i numerosi gruppi in essa formatisi la rendono poco adatta a discutere un programma così vasto.

Venizelos ha detto che una buona amministrazione vale non meno delle buone leggi e che prima di votare leggi nuove si può fare un passo decisivo sulla via delle riforme e della rigenerazione del paese mediante un'applicazione nuova e severa delle leggi in vigore.

Passando al secondo punto del programma del Ministero, Venizelos ha dichiarato che egli si adopererà a consolidare l'ordine e a cancellare le traccie degli ultimi ricordi lasciati dall'epoca turbata dall'azione della Lega militare

Trattando infine della politica estera, Venizelos ha dichiarato che il Governo compirà opera nettamente pacifica. Egli spera che alla consolidazione dell'ordine e alle riforme interne seguirà ben presto la riorganizzazione delle forze militari proporzionatamente con le forze economiche del paese: ha detto di sperare che le riforme che compirà il Governo serviranno a dissipare ogni malinteso con altre nazioni e contribuiranno ad assicurare la pace in Oriente ed a stabilire rapporti di buona armonia fra tutti i popoli della penisola balcanica.

Parecchi giornali esteri, commentando la proclamazione della Repubblica portoghese, accennarono qual più qual meno alla questione delle colonie portoghesi donde era da attendere come sarebbe stato accolto il cambiamento della forma di Governo. Questione questa importantissima, se si considera che il Portogallo non ha maggiore interesse di quello delle sue colonie che costituiscono tutto il suo patrimonio.

Delle colonie portoghesi si occuparono di preferenza i giornali berlinesi, perchè le colonie africane del Portogallo essendo limitrofe per la maggior parte con quelle germaniche, ed in parte con quelle inglesi, le eventuali perturbazioni che vi potessero nascere, si ripercuoterebbero facilmente sulle colonie germaniche.

Taluno di questi giornali tratta la questione molto radicalmente, proponendo senz'altro di spodestare il Por-

togallo delle sue colonie africane. Tra questi il *Dresdner Nachrichten*, dice:

Una cosa è certissima: il Portogallo non può più assolutamente tenere il posto di un popolo civilizzatore nell'Africa. Questo popolo oramai completamente decaduto potrà risorgere dall'attuale bassezza soltanto dopo parecchie generazioni, seppure la pigrizia e l'indolenza delle sue masse gli potrà permettere mai una rinascita. I colossali possedimenti portoghesi dell'Africa rimangono così una ricchezza perduta non solo, ma, ciò che è peggio, rappresentano oramai un pericolo e una debolezza per la razza bianca in Africa.

Nel mondo nero africano ormai sono delle correnti assai forti, come quella etiopica, che ha influito non poco sulle rivolte nelle colonie tedesche, le quali si volgono specialmente verso quei territori in cui trovano minore resistenza. E questo è appunto il caso dei possedimenti portoghesi i quali - si può essere sicuri - diventeranno ben presto teatro di durevoli disordini che non potranno non ripercuotersi sui vicini possedimenti inglesi e tedeschi.

E quindi un bisogno di autodifesa per la Germania e l'Inghilterra intendersi col Portogallo per una divisione dei possedimenti africani che esso non può più mantenere. Nè è trascurabile poi la considerazione che un simile accordo rappresenterebbe per i Governi tedesco e inglese il miglior terreno per quel definitivo e sicuro riavvicinamento che finora non si è potuto compire. La convenzione del Congo ha quest'anno dimostrato che un'intesa su questo terreno fra le due potenze è ben facile. Essa potrebbe anzi integrarsi in una intesa generale per tutto quanto il problema coloniale.

Il *Berliner Post*, in un suo articolo di alcuni giorni or sono, espresse uguali intenzioni, alle quali ora diversi giornali tedeschi fanno coro.

Nella stampa inglese si rileva da qualche giorno una voce secondo la quale si starebbe trattando dai Governi interessati la riunione di una conferenza per avvisare ai rimedi pel mantenimento dello *statu quo* nelle colonie portoghesi, ma questa voce non è raccolta dai giornali tedeschi, che mostrano di ignorarla completamente.

***

Or sono pochi giorni abbiamo riferito l'*ultimatum* inglese alla Persia circa i disordini permanenti nelle regioni meridionali persiane che incagliano il commercio. L'Inghilterra minaccia di istituire per suo conto un servizio di polizia, se la Persia non provvede convenientemente e presto, di sua iniziativa. Ora si ha in merito il seguente telegramma da Teheran:

Il Governo persiano non ha ancora risposto alla Nota inglese, ma si afferma che tale risposta verrà presentata domani o sabato.

La Persia attribuirà i disordini scoppiati in Persia principalmente alla presenza delle truppe estere ed al fatto che tutti i tentativi escogitati dal Governo persiano per concludere un prestito sono falliti.

A Berlino l'azione inglese verso la Persia, secondo il *Berliner Tageblatt*, per notizie pervenutegli da Vienna, è così giudicata:

Nei circoli diplomatici viennesi si parla di un nuovo trattato anglo-russo, che spiegherebbe l'azione dell'Inghilterra in Persia.

L'Inghilterra, a mezzo di tale trattato, sarebbe autorizzata ad occupare la zona neutra situata tra le due sfere d'influenza o limitatata nel 1907, zona che sarebbe di difficile accesso per le truppe russe.

Il *Times* di Londra, alla sua volta, per notizie pervenutegli da *Pietroburgo*, dice:

Il Governo inglese ha avuto uno scambio di vedute col Governo russo circa la mancanza di sicurezza delle strade carovaniere della Persia; e dopo pratiche fatte a Teheran il ministro degli esteri russo si è trovato d'accordo con quello di Londra sulla necessità di prendere alcune misure.

Punizione e prevenzione della delinquenza

DUE IMPORTANTI RELAZIONI.

Due pubblicazioni di sommo interesse sociale, riguardanti questioni che si connettono indissolubilmente a tutto il complesso della convivenza civile, sono venute alla luce per cura della Direzione generale delle carceri e dei riformatorî. Una riguarda la « *Statistica delle carceri e delle colonie per domiciliati coatti* »; l'altra la « *Statistica dei riformatorî* »: entrambe in resoconto dell'esercizio 1908.

Nella prima, a mo' di prefazione, il comm. Alessandro Doria, direttore generale di questo importantissimo ramo dei servizi di Stato, pubblica una lettera, indirizzata a S. E. il presidente del Consiglio, Luzzatti, nella quale, seguendo il sistema da lui stesso inaugurato dal 1902, fin da quando, cioè, regge con plauso le sorti dell'Amministrazione carceraria, non si limita alla semplice formalità burocratica della presentazione; ma, ampliando i confini della antica consuetudine, fa un rendiconto morale, quanto mai efficace, dell'Amministrazione a cui presiede. Epperò la lettera espone gli effetti dei provvedimenti presi sia per quanto riguarda quelli materiali, immediati quanto quelli morali sul personale carcerario e sulla fluttuante popolazione dei detenuti.

Degne di speciale rilievo sono le parole con cui il Doria segnala la diminuzione del numero dei carcerati. Scrive il chiaro e benemerito funzionario:

« Passando ora all'atto di presentazione della statistica vera e propria, io sono ben lieto di confermare a V. E. l'affermazione, già fatta al Suo predecessore on. Giolitti col volume concernente il quadriennio 1904-1907, che cioè il numero dei detenuti negli stabilimenti carcerari è in graduale diminuzione. Come ciò possa conciliarsi con il tanto divulgato e paventato aumento della criminalità nel Regno, io non so; ma le cifre che ho l'onore di esporle in questo volume starebbero a dimostrare una cosa diversa. Soggiungo poi che non soltanto diminuiscono i condannati cui tocca espiar la pena nelle case penali, il che significherebbe una decrescenza parziale di delitti gravi, ma scema la massa dei sottoposti a detenzione preventiva, la qual cosa dovrebbe effettivamente corrispondere ad una diminuzione di criminalità, sebbene non tutti i rei di delitti vengano, pur troppo, assicurati nel carcere.

« Che gli stabilimenti carcerari siano meno affollati, lo prova, indipendente dalle cifre della statistica, il fatto positivo dell'essersi resa possibile la soppressione, nello spazio di tre anni, di ben 15 penitenziari. Confido pertanto che questa constatazione di fatto riesca gradita al nobile cuore e all'alto patriottismo dell'E. V. ».

Con una nobilissima pagina il Doria conclude la sua lettera al capo del Governo toccando della questione vieta eppur sempre in voga dei maltrattamenti, delle sevizie e delle torture che ogni anno, dice egli, quasi vezzo abituale si rimette infallibilmente sul tappeto.

L'Amministrazione delle carceri, giustamente rileva il Doria in questa come nelle precedenti relazioni, malgrado i sospetti che possono circondarla, per lo più artifiziosi, non è seconda a nessun'altra dello Stato per la regolarità e per la rettitudine del suo procedere. Essa ha seguito, specie nell'ultimo periodo di tempo, dal 1902 in poi, un programma di numerose, importanti, progressive riforme attuate tutte coraggiosamente, in mezzo ad un cammino seminato di gravissimi ostacoli e di aspre opposizioni, derivanti in parte da malevoli inframmettenze e più ancora dalle difficoltà dovute alla evoluzione sociale rapidissima dei tempi attuali.

Giustamente nel suo recente discorso ad Alba S. E. il sottosegretario di Stato, Calissano, accennava a maggiori compensi al personale benemerito delle guardie carcerarie e a quello dei riformatorî e all'applicazione del nuovo regolamento carcerario, col quale « si è cercato di conciliare le esigenze della disciplina con quelle, non meno degne di riguardo, di maggiore rispetto alla personalità umana ».

***

Anche il volume: *Statistica dei riformatorî. Anno 1908*, non meno accurato e, relativamente al genere della materia, elegante, ha come prefazione, una lettera dal comm. Doria indirizzata, quale relazione, a S. E. Luzzatti.

Il Doria, che la questione dei riformatorî ha studiato e sempre studia con vero intelletto d'amore al lume delle moderne idee e con fervore di missione, espone sommariamente l'opera di riforma da lui iniziata in detti Istituti di correzione, e i benefizi con essa conseguiti. La lettera accenna anche alla insufficienza degli attuali riformatorî, i quali dovrebbero corrispondere ancora per la loro organizzazione nonchè per il numero allo scopo per cui vennero istituiti. Essi dovrebbero sorgere uno per ogni regione, sicchè per i 16 nuovi Istituti occorrerebbero complessivamente 15 milioni.

Tra le riforme che validamente ancora sostiene il Doria havvi quella di abbassare la minore età nei rapporti penali a 18 anni in considerazione della delinquenza precoce.

In questo intento, scrive il Doria, venne raccomandato alle competenti autorità giudiziarie di voler considerare se non fosse opportuno limitare le ordinanze di ricovero ai minorenni di età inferiore dei 18 anni, per impedire che gli scarsi posti disponibili fossero occupati da giovani soverchiamente inoltrati negli anni e troppo innanzi nella corruzione dell'animo e dei costumi per poter trarre un profitto qualsiasi dall'educazione correzionale, anche a motivo del breve tempo pel quale potrebbero rimanere nei riformatorî. Spettando all'Amministrazione di provvedere alla assegnazione nei vari Istituti dei giovanetti colpiti da ordinanza di ricovero, si stabilì una graduatoria di preferenza in base all'età, alla condizione di orfano o di abbandonato del minorenne ed al motivo del ricovero, onde se per forza di cose, superiore anzi contraria alla volontà dell'Amministrazione, non è possibile dare esecuzione a tutte le ordinanze giudiziarie, sia almeno provveduto prima ai casi più urgenti e che presentano maggior pericolo per la Società.

La lettera accenna anche all'Istituto di patronato sussidiato e complementare, ed ai ricoveri educativi.

Il Patronato, dice il Doria, accennando ad alcune recenti critiche, è certamente organizzato in misura inadeguata al bisogno, per cui non v'ha dubbio che meriti qualche incremento da parte dello Stato; giacchè, sebbene si tratti di fondazione che ha e deve mantenere impronta e carattere cittadino e privato, troppo scarso è in realtà l'aiuto governativo, pur necessario almeno in carattere di cointeressenza morale; aiuto che è in atto rappresentato da una somma veramente irrisoria, sulla ripartizione della quale, sottoposta ogni anno alla approvazione del ministro o del sottosegretario di Stato e al controllo della Corte dei conti, non si è esitato di elevare dubbi d'indebite distrazioni!

Il Doria si occupa anche dei riformatorî privati, mettendo in rilievo cifre statistiche le quali dimostrano che il numero dei ricoverati in essi, a scopo di correzione, sorpassa quello dei ricoverati nei riformatorî governativi.

Il Doria rinnova un precedente suo voto, in proposito; che, cioè, possa lo Stato, quando che sia, al più presto possibile, anche gradatamente, avocare a sè tutta intiera questa suprema funzione sociale della educazione correzionale per darle unità d'indirizzo e di metodo ed assumerne direttamente la responsabilità immediata. Sarebbe questo un grande e decisivo passo nella definitiva sistemazione dello importantissimo servizio, cui sono rivolti oggi gli occhi della nazione e le cure del mondo intiero per la instaurazione di un sistema valido ed efficace ad opporre un parziale freno al dilagare della criminalità minorile.

Anche per i riformatorî per fanciulle il Doria ha una buona nota. Constatato che pel ricovero delle fanciulle lo Stato ha un solo riformatorio, quello di Perugia, rileva che tutti gli altri Istituti della specie, di cui lo Stato medesimo si serve per tali ricoveri, sono privati, e funzionano in generale abbastanza bene. Ora però l'Amministrazione ha deciso la soppressione del detto riformatorio di Perugia, ed il provvedimento è in corso di esecuzione, perchè la circostanza del contatto di quell'Istituto con la casa di pena per le donne, alimentava dubbi e sospetti di inquinamento nell'opera intima di educazione riformatrice.

Con una calorosa, sentita invocazione per la questione dei riformatorî, a cui si collega strettamente l'altra universale e complessa della delinquenza minorile, il Doria chiude la sua lettera, compreso di viva speranza di ottenere la desiderata approvazione ai progetti presentati da lui per la costruzione di nuovi istituti e il miglioramento degli impiegati di educazione.

A codesti voti si associeranno certamente, non solo coloro che hanno in cima ai propri pensieri il progresso morale del paese, ma anche quanti si preoccupano piuttosto degli interessi materiali, imperocchè non sfuggirà alla loro accortezza come i denari spesi e bene spesi nell'opera riformativa degli adolescenti possano costituire d'altra parte una notevole economia nel bilancio penitenziario e di pubblica sicurezza. Il che, se potesse conseguirsi, tornerebbe a grande benefizio e decoro della Nazione.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha accettato il patronato del Concorso ippico indetto dal Comitato pei festeggiamenti del 1911 e alla preparazione del quale vigilano le più riconosciute cempetenze italiane. Hanno già annunziato il loro intervento quasi tutti gli Stati europei.

Per il 1911. — Tutte le grandi potenze parteciperanno alla Mostra internazionale di Belle arti di Roma.

In questa settimana è stata appaltata la costruzione del padiglione giapponese, il modello del quale è già pronto da tempo.

Sono anche arrivati parecchi vagoni ferroviari contenenti materiale del padiglione tedesco, il disegno del quale è stato pubblicato e lodato dai più competenti e diffusi giornali della Germania

È da parecchio tempo in Roma l'architetto Histache che ha l'incarico di dirigere la costruzione del padiglione francese.

Secondo la consuetudine, gli Stati esteri mandano già pronti i materiali più importanti. Così la edificazione si compie celeremente.

Degli altri padiglioni stranieri, anche di quello americano, si incomincierà la costruzione, essendo ora espressamente arrivato il segretario della Commissione degli Stati Uniti. Egli ha portato tutti i disegni e piani occorrenti per questo padiglione che sarà nello stile chiamato americano.

Alla sezione « archeologia » del Comitato è pervenuta l'adesione del museo regionale di Serajevo con un ricco e organico programma di contribuzione alle Mostre delle antiche Provincie romane.

Si cura con grande diligenza la esecuzione di un larghissimo e nuovo programma musicale.

È fin d'ora assicurato fra l'altro ai concerti dell'Esposizione l'intervento del coro di Bukarest, una vera, importantissima istituzione artistica. Si compone di oltre 500 persone, la maggior parte delle quali si presenterà nei costumi nazionali.

È pure arrivata l'adesione del *festival* ungherese cui parteciperanno i più celebri direttori e solisti dell'Ungheria.

Ma i concerti, che proseguiranno per tutto il periodo dell'Esposizione, daranno larghissima parte alla musica italiana interpretata da artisti nostri sotto la guida dei più valenti nostri direttori.

Ospiti giapponesi. — Agli ufficiali giapponesi qui venuti in missione scientifica e tecnica, iermattina venne offerto un *lunch* all'Excelsior Hôtel, dal colonnello Latow, addetto militare all'Ambasciata giapponese presso Sua Maestà il Re d'Italia.

Intervennero alla geniale riunione S. E. il ministro della guerra, senatore Spingardi, il capo di Stato maggiore, generale Pollio, S. E. il sottosegretario di Stato, generale Mirabelli, il maggior generale Leudihantin, i colonnelli Alfieri, Lombardi e Croce, dello stato maggiore, il maggiore Altieri, il capitano Damiani, dello stato maggiore, il generale Kawamura, governatore di Tokio, i colonnelli Hashimoto, Saito, Janone e Neno e il capitano d'ordinanza Takashima.

Nel pomeriggio, in automobili, accompagnati dal maggiore Montanari, dai capitani Zigaro, De Cristofaro, Petrucci, D'Amione e dai tenenti Fiore, Saglietti e Gavotti, visitarono gli hangars, interessandosi vivamente dei vari apparecchi in essi ricoverati.

Dopo di che assistettero a un magnifico volo del tenente Savoia sul biplano Farman.

Il Savoia arrivò fino alle Frattocchiette di Albano. Ritornando poi indietro, compì due giri dell'aerodromo e discese sul prato con un riuscitissimo *vol plané*.

Alle 17.30 la Missione giapponese fece ritorno in città.

I campi scolastici estivi. — Un ottimo risultato ha dato l'esperimento della istituzione degli accampamenti scolastici, promossa dall'Ufficio d'igiene e da quello d'istruzione del municipio di Roma.

Squadre di ragazzi, costituite da 15 alunni, guidate da insegnanti ed assistite da inservienti, vennero attendate successivamente in località saluberrime de' dintorni di Roma (Palestrina, Montecompatri, Rocca di Papa, Velletri, Ariccia, Anzio), emigrando settimanalmente dall'uno all'altro accampamento, trascorrendo ben 42 giorni di vita libera, all'aperto, all'aria pura e fresca dei monti e a quella ozonata del mare. Durante la giornata, gli alunni, che equipaggiati in modo particolare, vennero sottoposti ad un peculiare trattamento dietetico, trascorsero il loro tempo in passeggiate ed escursioni a scopo istruttivo, in canti e piacevoli conversazioni educative all'uopo preparate dai rispettivi docenti e in bene adatti esercizi di ginnastica respiratoria e sportiva.

Nelle ore più calde della giornata e in quelle della notte, essi riposavano comodamente in igienici letti, disposti sotto le capaci tende - prestate dalla benemerita Società della Croce Rossa - le quali costituiscono appunto l'accampamento scolastico.

L'esperimento si ripeterà nell'anno venturo e sarà fatto in più larga scala se si troveranno altri generosi che, seguendo l'esempio di S. M. la Regina Elena, che fu largamente benefica, contribuiranno allo sviluppo della bella e utile iniziativa.

La salute pubblica in Roma. — L'Ufficio municipale di igiene ieri sera comunicò il seguente bollettino:

Nelle ultime 24 ore un nuovo caso, del quale hanno già dato notizia i giornali.

È una donna abitante in piazza Renzi, n. 20, moglie di un pescivendolo ambulante fra Roma e Fiumicino.

Sta al Lazzaretto in condizioni gravi.

Anche gravi sono le altre due donne di via in Caterina e di via della Caffarella.

Le numerose denuncie pervenute all'Ufficio, comprese quelle delle persone ricoverate nel reparto di osservazione all'ospedale della Consolazione, sono risultate infondate.

Nuove benemerenze della Croce Rossa italiana. — La Croce Rossa italiana, la quale fin dal primo manifestarsi della epidemia colerica, si è messa a disposizione del Governo, ed ha sempre corrisposto, colla massima sollecitudine, a tutte le richieste di personale e di materiale da inviarsi in Puglia, avendo appreso che nella casa contumaciale, istituita dal comune di Roma, in via Galilei, i ricoverati mancavano assolutamente di abiti e biancherie, provvide generosamente i detti oggetti di vestiario a tutti i ricoverati, compresi 57 bambini, aggiungendo un nuovo titolo di benemerenza a quelli che si è già acquistata in tutte le circostanze di calamità nazionali.

Il colera nelle Provincie. — Dalla mezzanotte del 18 a quella del 19 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

Provincia di Bari:

Ad Andria due casi accertati batteriologicamente ed un decesso.

In provincia di Campobasso:

Ad Isernia un caso accertato batteriologicamente.

In provincia di Caserta:

Ad Acerra un decesso fra i colpiti nei giorni precedenti — ad Anversa (manicomio) sei casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico e quattro decessi, tra i colpiti nei giorni precedenti — a Cancello Arnone un decesso tra i colpiti nei giorni precedenti — a Maddaloni un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso.

In provincia di Foggia:

Nessun caso e nessun decesso in tutta la Provincia.

In provincia di Napoli:

A Napoli nove casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico e cinque decessi — ad Afragola due casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso — a Barra un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico — a Lettere due casi dei quali è in corso l'accertamento batteriologico ed un decesso.

In provincia di Salerno:

A Mercato San Severino un caso di cui è in corso l'accertamento batteriologico.

Dei casi denunciati precedentemente e dei quali era in corso l'accertamento batteriologico risultarono:

positivi: uno in ciascuno dei comuni di Gaeta, Formia, Monteforte Irpino, Cancello Arnone, Santa Maria la Fossa, due ad Acerra, due a Minturno e quattro a Napoli.

negativi: uno ad Acerra ed uno a Napoli.

Marina mercantile. — Il *Tommaso di Savoia* è partito da Buenos Aires per Genova e scali intermedi. — I postali *Florida* ed *Indiana*, del Lloyd italiano, hanno proseguito da Rio Janeiro per Santos e Buenos Aires. — Da Montevideo ha transitato per Buenos Aires l'*Argentina*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LISBONA, 20. — Corre voce che il ministro delle finanze, quello dei lavori pubblici e quello della guerra abbiano intenzione di presentare le loro dimissioni.

Il direttore della Zecca, Casimiro José Lima, si è suicidato con un colpo di rivoltella alla testa. La morte è stata istantanea.

BERLINO, 20. — Lo sciopero dei tramvieri a Brema continua. Tutti i tentativi di un accordo sono riusciti finora vani. I tramvieri si rifiutano di continuare i negozi intrapresi.

Secondo telegrammi giunti ai giornali i disordini continuano ancora per le vie di Brema, quantunque non presentino più la gravità dei giorni scorsi.

Iersera vi è stato qualche conflitto colla polizia che è stata accolta nuovamente a sassate.

I dimostranti hanno rotto pure le vetrine di qualche negozio. Un agente è rimasto ferito.

Sono stati operati altri arresti.

VIENNA, 20. — La Commissione per la marina della Delegazione ungherese ha approvato il bilancio della marina ed il credito straordinario per la marina di 54 milioni di corone, esprimendo viva riconoscenza all'Amministrazione della marina per gli sforzi fatti per l'incremento dell'armata.

PARIGI, 20. — I ministri e i sottosegretari di Stato si sono riuniti in Consiglio di gabinetto.

Il presidente del Consiglio ha comunicato che gli atti di sabotaggio sono in diminuzione e tutti i servizi turbati dallo sciopero riprendevano il loro normale funzionamento.

Il ministro degli esteri ha esposto l'attuale situazione di varie questioni di politica estera.

Il ministro dei lavori pubblici ha comunicato l'intenzione di creare un posto di segretario generale delle ferrovie dello Stato, posto che sarebbe affidato al signor Dejean, direttore del gabinetto del sottosegretario di Stato alla guerra ed ex-capo di gabinetto del ministro dei lavori pubblici.

VIENNA, 20. — *Commissione per la marina della delegazione ungherese.* — Si discute il bilancio della marina.

Il comandante in capo della marina, ammiraglio Montecuccoli, dichiara che fino dall'anno scorso avrebbe voluto presentare alle delegazioni il programma navale, considerando il fatto che l'Austria-Ungheria non poteva, per quanto riguarda la sua forza marittima, restare indietro alle grandi potenze europee, il cui esempio è stato seguito anche dalla Spagna e dalla Turchia in ciò che concerne la costruzione di nuove grandi navi.

Ma, non essendosi le delegazioni riunite nel 1909, il comandante in capo della marina, considerando la sua grande responsabilità, raccomandò a personaggi competenti di accettare l'offerta dello Stabilimento tecnico di Trieste, il quale si dichiarò pronto a costruire per proprio conto due navi da guerra secondo piani approvati dall'Amministrazione della marina, non avendo i due Governi della Monarchia messo ancora a disposizione dell'Amministrazione le somme necessarie.

I diritti delle delegazioni in materia di bilancio furono così completamente rispettati.

L'oratore presenterà quindi alle Delegazioni che si riuniranno nel 1911 il programma navale, la cui spesa tenendo conto della situazione finanziaria dello Stato, sarà ripartita in parecchi esercizi.

Perciò l'oratore invita la Commissione a non fare una discussione particolareggiata sull'argomento.

L'ammiraglio Montecuccoli rileva che durante la parziale mobilizzazione compiuta l'anno scorso, la flotta sostenne la prova con buon esito. La marina cerca di fare del suo meglio, ma i suoi mezzi sono insufficienti. Tra le grandi potenze europee l'Austria-Ungheria occupa senza dubbio l'ultimo posto.

L'oratore dà quindi particolari sulle navi in costruzione, rileva che i quattro sottomarini hanno dato risultati soddisfacenti e insiste sulla necessità di aumentare l'effettivo della marina.

Conclude dicendo che nel bilancio del 1911 chiederà soltanto i crediti indispensabili per le nuove costruzioni per poter riporre la flotta nelle condizioni in cui si trovava già negli anni dal 1860 al 1870, tenendo conto dell'aumento di tonnellaggio nelle moderne navi da guerra e dell'inatteso sviluppo dell'artiglieria e delle altre armi (Applausi).

LONDRA, 20. — Il *Lloyd* pubblica un dispaccio da Key West, il quale annunzia che il transatlantico *Luisiane*, avente a bordo viaggiatori diretti dallo Havre all'Avana si è incagliato presso il faro di Sombrero.

Sono stati inviati soccorsi.

Tutti i passeggieri sono stati raccolti da un vapore americano.

Gli scogli di Sombreno sono situati a 50 miglia all'ovest di Key West. Gli altri non sono in pericolo.

BELGRADO, 20. — *Scupstina.* — Il presidente Nicolic dice che l'assemblea dolente per la malattia del principe ereditario segue con vivo interesse il decorso della malattia e propone di esprimere al Re l'unanime e cordiale partecipazione della Scupstina alle sue ansie.

La proposta del presidente viene approvata all'unanimità.

Il Governo presenta quindi alcuni progetti di legge fra cui uno per la riforma del regolamento della Camera.

Viene quindi letta un'interpellanza del progressista Novocovic e del nazionalista Riperac circa le persecuzioni di cui sono soggetto in Turchia i maestri serbi.

Il ministro degli esteri, Milovanovic dichiara che risponderà domani all'interpellanza.

BELGRADO, 20. — Il bollettino sulle condizioni di salute del principe ereditario, delle ore 10 di stasera, dice: Ambedue i polmoni completamente sani; irritazione della pleura destra stazionaria; respirazioni 36; sensorio alquanto più lucido; l'infermo prende maggior interesse per le persone che lo circondano; pulsazioni 108; temperatura più elenata 39.8.

NEW YORK, 21. — Il guardacoste americano *Forward*, partito ieri per recarsi a portare soccorsi ad una nave naufragata, scoperse la *Luisiane* che emergeva soltanto di otto piedi al disopra della superficie del mare, poichè la tempesta di lunedì sera l'aveva gettata sulla costa.

Il *Forward* ricondusse parte dei passeggeri e ritornò in seguito a portare soccorsi al resto dell'equipaggio.

Il capitano ha rifiutato ogni soccorso fino a che non abbia potuto comunicare colla sua Compagnia. Si crede che sarà impossibile rimettere a galla la nave, senza gettare in mare una parte del carico.

LONDRA, 21. — In risposta al recente discorso di Balfour, il primo lord dell'ammiragliato, Mac Kenna ha dichiarato che mai la superiorità navale britannica in tempo di pace, è stata maggiore. L'Inghilterra disporrà di 25 *Dreadnoughts* che saranno terminate prossimamente o saranno in via di compimento nel 1917, mentre la Germania ne avrà coltanto 17. Il grido di allarme di Balfour non è dunque giustificato. Gli inglesi, ha concluso Mac Kenna, sono unanimi nel volere mantenere la loro superiorità navale.

NOTIZIE VARIE

Il raccolto delle olive in Ispagna. — Le notizie che pervengono dalle diverse regioni olivarie della Spagna sono sconsolanti.

La prolungata siccità della scorsa estate ha prodotto una vera catastrofe, poichè ha fatto cadere la maggior parte del frutto ed il raccolto sarà scarsissimo in molte regioni produttrici e nullo in non poche altre.

Nel Basso Aragonese, il cui prodotto compete oggi, per qualità, colle migliori olive italiane, si avrà un raccolto insignificante. Nella Murcia, dove la coltivazione dell'olivo si estende sempre più, il raccolto è quasi completamente perduto. Lo stesso può dirsi della Sierra de Espadàn. Nella Mancia e nell'Andalusia il raccolto può considerarsi nullo. Jaèn ha visto distrutto il raccolto dalla siccità

I prezzi dell'olio hanno subito un gran rialzo ed i produttori che ancora hanno olio del passato raccolto non lo vendono, prevedendo un maggior rincaro.

Nuovo porto commerciale sull'Amur. — Il Governo russo ha incaricato il capo della spedizione sul fiume Amur, Gondotti, che attualmente si trova a Wladivostok, di preparare i piani per l'erezione di un porto commerciale a Nikolajew sull'Amur che avrà grande importanza mettendo capo in quel punto la ferrovia dell'Amur.

Il movimento commerciale della Cina. — Nel 1909 il movimento commerciale della Cina fu di 339 milioni di taels nella esportazione e di 418 milioni di taels nell'importazione. Tanto le importazioni quanto le esportazioni della Cina sono in continuo incremento e tutto fa sperare in un risveglio economico di questo grande paese.

La produzione del ferro in Germania. — Le statistiche della federazione degli industriali germanici di ferro ed acciaio fanno risultare che la produzione del ferro grezzo in Germania ed al Lussemburgo durante il mese di settembre è ascesa ad 1,232,477

tonnellate contro 1,262,804 tonnellate in agosto 1910 e ad 1,068,345 tonnellate in settembre 1909.

Il totale della produzione dal principio dell'anno sino alla fine di settembre ha raggiunto 10,925,629 tonnellate contro 9,509,037 tonnellate durante il periodo corrispondente dell'anno precedente.

Il raccolto dell'uva di Corinto. — La vendemmia non rispose alle speranze dei viticultori. Si faceva assegnamento su una produzione di circa 145,000 tonnellate, ma questa raggiunse appena le 130,000 tonnellate. Però, la qualità del frutto è ottima, e si spera che gli alti prezzi che molto probabilmente otterrà l'uva di Corinto sui mercati dell'estero, varranno a compensare la scarsa quantità del prodotto.

Il consumo mondiale del salnitro. — Si ha da Santiago del Cile che il consumo mondiale del salnitro nel 1910 è asceso a 43,996,966 quintali, ciò che rappresenta un aumento di 8 milioni di quintali di fronte al consumo del 1909.

Le frutta in Inghilterra. — Il raccolto nella Gran Brettagna è stato in deficienza, e, da notizie ricevute da ogni parte del Regno Unito, il raccolto delle mele è riuscito il peggiore che siasi conosciuto da parecchi anni.

Un ulteriore rapporto riferisce che i mercati inglesi sono pronti a ricevere, appena sia possibile, le frutta estere, americane in genere e le canadesi in specie. Le prime varietà, sbarcando in buone condizioni, troveranno un mercato eccezionalmente favorevole.

L'industria siderurgica in Germania. — Sulla situazione dell'industria del ferro in Germania abbiamo sott'occhio due rapporti. Il direttore generale delle ferrovie di Bochum, il quale constata che nel mercato del ferro vi è una moderata ripresa, ma non tale da permettere di parlare di un gran risveglio, mancando le domande di materiale ferroviario. Per l'anno venturo si dovrebbe avere un serio e importante risveglio. La direzione delle ferriere e acciaierie di Dortmund, che ripartirà il 18 p. c. di dividendo, deplora nel suo rapporto le insufficienti commissioni di materiale ferroviario mentre per gli altri articoli vi è animata domanda.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

20 ottobre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.1.
Termometro centigrado al nord	18.8.
Tensione del vapore, in mm.	8.58.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	7.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 coperto.
Termometro centigrado	massimo 18.7.
	minimo 8.2.
Pioggia	—

20 ottobre 1910.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Russia, minima di 752 sulla Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora ovunque disceso, fino a 6 mm. sul Piemonte; temperatura irregolarmente variata; pioggiarelle sparse in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, sud e isole.

Barometro: massimo a 761 al sud, minimo a 759 in Piemonte e Liguria.

Probabilità: venti prevalentemente meridionali, moderati e qua e là forti al nord, deboli o moderati altrove; cielo generalmente nuvoloso, con pioggie e temporali, specialmente sull'alta Italia; alto Tirreno e alto Adriatico mossi o alquanto agitati.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 ottobre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	19 2	13 6
Genova	coperto	calmo	20 2	14 0
Spezia	coperto	calmo	19 9	11 3
Cuneo	coperto	—	15 4	9 1
Torino	nebbioso	—	16 0	9 5
Alessandria	3/4 coperto	—	19 0	8 9
Novara	piovoso	—	17 5	7 2
Domodossola	nebbioso	—	15 6	8 7
Pavia	coperto	—	19 0	6 0
Milano	piovoso	—	18 4	8 8
Como	sereno	—	19 0	9 1
Sandrio	piovoso	—	17 1	9 6
Bergamo	coperto	—	15 8	10 0
Brescia	coperto	—	17 5	8 7
Cremona	coperto	—	18 4	9 3
Mantova	1/2 coperto	—	17 0	10 0
Verona	1/2 coperto	—	17 3	9 1
Belluno	coperto	—	16 2	8 9
Udine	3/4 coperto	—	17 4	10 3
Treviso	coperto	—	16 1	8 9
Venezia	3/4 coperto	calmo	15 6	10 2
Padova	1/2 coperto	—	16 5	7 0
Rovigo	sereno	—	19 0	6 0
Piacenza	coperto	—	17 2	7 6
Parma	coperto	—	18 0	9 7
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	17 3	8 3
Modena	3/4 coperto	—	16 9	6 9
Ferrara	nebbioso	—	16 9	6 1
Bologna	sereno	—	16 4	10 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	15 2	7 8
Pesaro	sereno	calmo	16 6	8 8
Ancona	sereno	calmo	17 0	12 4
Urbino	sereno	—	13 0	8 2
Macerata	sereno	—	15 3	11 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	15 2	7 2
Camerino	sereno	—	12 3	8 0
Lucca	coperto	—	17 9	7 2
Pisa	3/4 coperto	—	20 3	5 6
Livorno	coperto	calmo	18 8	9 0
Firenze	sereno	—	18 6	7 2
Arezzo	sereno	—	17 2	6 0
Siena	1/4 coperto	—	16 2	8 0
Grosseto	1/2 coperto		19 9	5 3
Roma	sereno	—	19 3	8 2
Teramo	sereno	—	17 0	8 0
Chieti	sereno	—	14 8	10 0
Aquila	sereno	—	15 2	5 3
Agnone	sereno	—	13 0	6 1
Foggia	coperto	—	19 0	10 2
Bari	coperto	calmo	17 4	12 8
Lecce	coperto	—	17 6	13 2
Caserta	1/4 coperto	—	15 8	10 5
Napoli	1/2 coperto	calmo	14 9	12 2
Benevento	nebbioso	—	16 4	10 2
Avellino	3/4 coperto	—	13 0	4 7
Caggiano	sereno	—	13 1	8 4
Potenza	sereno	—	13 0	6 3
Cosenza	3/4 coperto	—	19 5	10 5
Tiriolo	sereno	—	25 9	8 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	21 7	15 9
Palermo	1/2 coperto	calmo	22 6	13 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	20 8	15 8
Caltanissetta	sereno	—	19 6	12 0
Messina	1/2 coperto	calmo	20 7	14 3
Catania	3/4 coperto	calmo	21 4	13 5
Siracusa	1/2 coperto	calmo	21 6	15 0
Cagliari	1/4 coperto	calmo	20 0	10 0
Sassari	coperto	—	17 8	11 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*